



Capitolato e Schema di Contratto

PROCEDURA APERTA

APPALTO DI SERVIZI DI T.P.L. SETTORE URBANO ED EXTRAURBANO DI BASSANO

per il periodo dal 01/02/2025 e scadenza nel mese di settembre 2027 (nell'ultimo giorno dell'Esercizio Estivo 2027, indicativamente il 12 settembre 2027) con facoltà di rinnovo fino ad un massimo di ulteriori tre anni)

SUDDIVISO IN 2 LOTTI

LOTTO 1 – Bassano Urbano – CIG B442AD31D5

Importo a base d'appalto € 2.067.378,75 oltre ad € 300,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

LOTTO 2 – Bassano Extraurbano – Servizi 9864 – 9872 - 9873 – CIG B442AD42A8

Importo a base d'appalto € 720.438,75 oltre ad € 100,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

S.V.T. srl Società Vicentina Trasporti
Viale Milano, 78
36100 VICENZA
Capitale sociale euro 10.000.000,00

C.F. / P.I. 03419220243

REA VI-324014
svt@svt.vi.it
www.svt.vi.it

PARTE I - CAPITOLATO	3
1.OGGETTO DELL'APPALTO:	3
2. MEZZI DA UTILIZZARE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO:	3
3. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE	3
4. PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO:	4
5. SUDDIVISIONE IN LOTTI, DESCRIZIONE E IMPORTO A BASE D'ASTA	5
6. COSTI DELLA MANODOPERA	7
7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	7
8. NORMATIVE DI RIFERIMENTO	7
PARTE II – SCHEMA DI CONTRATTO	8
ART. 1 OGGETTO	9
ART. 2 IMPORTO CONTRATTUALE - CORRISPETTIVI – RENDICONTAZIONE DEI SERVIZI	10
2.1 IMPORTO CONTRATTUALE	10
2.2 RENDICONTAZIONE:	10
2.3 FATTURAZIONE:	10
2.4 PAGAMENTI	11
2.4.1 Verifica delle ritenute e compensazioni in attuazione dell'art. 4 del D.L. FISCALE	11
2.5. REVISIONE PREZZI	12
ART. 3 DURATA – OPZIONE DI RINNOVO	12
ART. 4 VARIAZIONI – MODIFICHE che non comportano variazione al prezzo unitario offerto	12
ART. 5.1 OBBLIGHI DEL SUBAFFIDATARIO	13
ART. 5.2 OBBLIGO DI MANTENERE IN USO I SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E GEOLOCALIZZAZIONE DI BORDO 15	
ART. 6 PERSONALE – CLAUSOLA SOCIALE (art. 50 del D.Lgs. 50/2016)	15
ART. 7 SOSPENSIONI O IRREGOLARITA'	16
ART. 8 COMPORTAMENTO IN CASO DI SCIOPERO	16
ART. 9 DIREZIONE D'ESERCIZIO	17
ART. 10 SPESE A CARICO DEL SUBAFFIDATARIO	17
ART. 11 RESPONSABILITA	17
ART. 12 VENDITA A BORDO DEI TITOLI DI VIAGGIO	17
ART. 13 VERIFICHE A BORDO	18
ART. 14 DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO	18
ART. 15 GARANZIA DEFINITIVA	18
ART. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RECESSO	18
ART. 17 RECESSO DEL SUBAFFIDATARIO	19
ART. 18 PENALI E DANNI	19
ART. 19 RISPETTO DEGLI STANDARD QUALITATIVI DEI SERVIZI	22
ART. 20 CONTROVERSIE	22
ART. 21 ALIQUOTA IVA	22
ART. 22 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	22
ART. 23 SPESE CONTRATTUALI	22
ART. 24 NORME APPLICABILI	23
ART. 25 RISPETTO NORMATIVA SICUREZZA	23
ART. 26.1 CODICE ETICO e DI COMPORTAMENTO	23
ART. 27 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - RISERVATEZZA	24
ART. 28 RINVIO	25

PARTE I - CAPITOLATO

1. OGGETTO DELL'APPALTO:

La **Società Vicentina Trasporti a r.l.** – viale Milano 78 – 36100 Vicenza tel. 0444223111 – fax 0444327422 – e- mail: svt@svt.vi.it – pec: svt@legalmail.it – sito: www.svt.vi.it, codice fiscale e partita IVA 03419220243, di seguito denominata SVT, quale azienda affidataria del servizio di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano nel bacino territoriale ottimale ed omogeneo di Vicenza, ad essa affidatogli con il regime dell'”in house providing” dall’Ente di Governo del TPL giusto contratto di servizio sottoscritto in data 29/09/2017, intende SUB-AFFIDARE, ai sensi dell’art. 26 della L.R. Veneto n. 25 del 30 ottobre 1998, il servizio di trasporto pubblico locale su gomma, mediante stipula di apposito contratto di appalto disciplinato ai sensi del D.lgs. 36/2023(Codice dei contratti pubblici), come di seguito dettagliato.

Il sub-affidamento oggetto del presente schema di contratto è stato autorizzato dall’Ente di Governo con determinazione n. 12600 del 23/02/2018.

2. MEZZI DA UTILIZZARE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO:

I sub-affidatari dovranno eseguire il servizio utilizzando obbligatoriamente gli autobus concessi in locazione da SVT indicati per tipologia al successivo art. 5, alle condizioni riportate nello schema di contratto di locazione allegato ai documenti di gara, ad un canone di locazione annuo stabilito in **euro 1.000,00 (mille/00) + IVA 22% per ciascun autobus.**

Al termine del servizio giornaliero i mezzi dovranno essere ricoverati all'interno di un deposito recintato. A tal fine è previsto l'obbligo per il subaffidatario di possedere per tutta la durata del contratto un adeguato spazio recintato per il ricovero degli autobus adibiti al servizio. Tale spazio dovrà essere di proprietà o comunque in uso del subaffidatario e rispettare le seguenti distanze chilometriche massime consentite:

Lotto 1 BASSANO Urbano: entro un raggio di 30 Km dal capolinea di Bassano del Grappa Autostazione Via de Blasi

Lotto 2 BASSANO Extraurbano : entro un raggio di 30 Km dal capolinea di Bassano del Grappa Autostazione Via de Blasi

Il deposito dovrà rispettare l'ubicazione e le caratteristiche indicate nell'offerta tecnica di gara.

3. INCIDENZA DELLA MANODOPERA (art. 41 comma 13 e comma 14, del D.Lgs. 36/2023) – CLAUSOLA SOCIALE (art. 57 del d.lgs 36/2023):

Ai sensi dell’art. 41, comma 13 e comma 14, del D.Lgs. 36/2023 si precisa che i costi della manodopera per determinare la base d’asta sono stati calcolati come segue prendendo a riferimento il CCNL Autoferrotranvieri - parametro 140:

Lotto	N° ore complessive stimate	Costo della manodopera (per l'intera durata contrattuale)	Incidenza percentuale della manodopera sull'importo totale dell'appalto
1 BASSANO Urbano	42.020	716.861,20	34,67%
2 BASSANO Extraurbano	10.830	184.759,80	25,64%

I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale

Si precisa pertanto che in caso di differente quantificazione in sede di offerta dei costi della manodopera da parte dell'operatore economico, l'offerta potrà essere assoggettata a verifica di congruità e l'operatore sarà chiamato a fornire puntuale dimostrazione che la differente quantificazione è possibile in ragione di una organizzazione aziendale particolarmente efficiente (tale da consentire, appunto, un contenimento di tali costi).

Per tutti i lotti: L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di settore, **Contratto Collettivo Nazionale Autoferrotranvieri** (Codice CNEL I022), oppure di un altro contratto equipollente che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori, pena la decadenza del subaffidamento e la risoluzione del contratto se stipulato.

A tal fine si precisa che l'autorizzazione al sub-affidamento rilasciata dall'Ente di Governo prevede espressamente *"l'obbligo, per il subaffidatario, di applicare, nei confronti dei dipendenti adibiti ai servizi subaffidati, i contratti collettivi nazionali di lavoro degli addetti ai servizi di trasporto pubblico locale, pena la decadenza dal subaffidamento"*.

4. PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO:

Il personale di guida, oltre ad essere in possesso dei documenti abilitativi per la guida dei veicoli adibiti a trasporto di persone (patente e CQC), deve:

- possedere i requisiti di idoneità morale e fisici previsti dal D.M. 23.02.1999, n. 88
- essere in regola con la sorveglianza sanitaria e giudizio annuale di idoneità alla mansione specifica previsto dall'art. 41 del D.Lgs. 81/08.

Prima di iniziare il servizio, il sub affidatario dovrà:

1. fornire l'elenco del personale di guida e dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR 445/00 che essi sono alle sue dipendenze, indicando il CCNL applicato. Tale elenco dovrà comprendere le generalità dei lavoratori impiegati nell'appalto, e relativa documentazione (UNILAV, ecc.) attestante la loro regolare assunzione.
2. Per ciascun autista impiegato in servizio:
 - consegnare copia della patente e del CQC he di ciascun autista riportato nell'elenco;
 - consegnare copia della dichiarazione di idoneità fisica e psico-attitudinale in conformità al D.M. 88/1999 e quella relativa al giudizio annuale di idoneità alla mansione specifica previsto dall'art. 41 del D.Lgs. 81/08.

L'elenco degli autisti e la documentazione sopra richiesta (patente, CQC, visite mediche) è elemento indispensabile per la stipula del contratto e l'avvio del servizio.

La mancata presentazione della documentazione sopra richiesta nei termini stabiliti comporta la decadenza dell'aggiudicazione, l'incameramento della cauzione provvisoria e l'aggiudicazione dell'appalto alla ditta che segue nella graduatoria.

L'elenco dovrà essere aggiornato ogni qual volta si verificano delle sostituzioni, vengano impiegati nuovi operatori e ad ogni rinnovo delle visite mediche.

Il personale di guida deve possedere requisiti di idoneità morale e i requisiti fisici previsti dal D.M. 23.02.1999, n. 88 e del giudizio annuale di idoneità alla mansione specifica previsto dall'art. 41 del D.Lgs. 81/08.

5. SUDDIVISIONE IN LOTTI, DESCRIZIONE E IMPORTO A BASE D'ASTA

L'appalto è suddiviso in quattro lotti, ripartiti per aree territoriali, come di seguito indicato. L'importo a base d'appalto, iva esclusa per ogni lotto, ammonta a:

LOTTO 1 – Bassano Urbano - Servizi 201 – 202 – 203 - 204 - 206 – 207 -208
Importo a base d'appalto € 2.067.378,75 oltre ad € 300,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

Ai sensi dell'art. 14, comma 4, del Codice **il valore complessivo stimato del Lotto 1**, tenuto conto della durata contrattuale, della possibilità di rinnovo fino ad un massimo di ulteriori 3 anni, e di tutte le altre opzioni previste nel disciplinare di gara all'art. 3.3 (affidamento di servizi aggiuntivi fino ad un importo complessivo massimo non superiore al 20% dell'importo contrattuale e proroga tecnica) ammonta ad **euro 5.813.778,00** comprensivi degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa.

La percorrenza chilometrica del Lotto 1 come dettagliato nel prospetto allegato sub.1 è così determinata :

Periodo	Quantità km. (percorrenza chilometrica)
dal 01/02/2025 al 08/09/2025	196.315,00
es. Inv. 2025/2026 + es. estivo 2026	361.260,00
es. Inv. 2026/2027 + es. estivo 2027	361.260,00
Complessivi Km.	918.835,00

Le prestazioni sono remunerate "a misura" per le sole percorrenze di servizio effettivamente svolte, esclusi i percorsi tecnici/trasferimenti "a vuoto"

L'elenco dei servizi del Lotto 1 con il relativo dettaglio delle corse e relative percorrenze è riportato nella "Descrizione dei servizi" allegata ai documenti di gara.

La dotazione di bus assegnata in locazione per il Lotto 1 come meglio dettagliato nel prospetto allegato sub.1, è la seguente:

Tipologia (marca e modello)	Lunghezza	Alimentazione	Classe emissione	N° autobus
Menarini Citymood	10 metri	Gasolio	Euro 6	1
Menarini Citymood	12 metri	Gasolio	Euro 6	5
Man A37	12 metri	Gasolio	Euro 4	4
Fiat Ducato City A21	6 metri	Gasolio	Euro 5	1
Canaletto	7,1 metri	Gasolio	Euro 3	1
			Totale	12

LOTTO 2 – Bassano Extraurbano – Servizi 9864 – 9872 - 9873

Importo a base d'appalto € 720.438,75 oltre ad € 100,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

Ai sensi dell'art. 14, comma 4, del Codice **il valore complessivo stimato del Lotto 2**, tenuto conto della durata contrattuale, della possibilità di rinnovo fino ad un massimo di ulteriori 3 anni, e di tutte le altre opzioni previste nel disciplinare di gara all'art. 3.3 (affidamento di servizi aggiuntivi fino ad un importo complessivo massimo non superiore al 20% dell'importo contrattuale e proroga tecnica) ammonta ad **euro 2.005.362,33** comprensivi degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa.

La percorrenza chilometrica del Lotto 2 come dettagliato nel prospetto allegato sub.1 è così determinata :

Periodo	Quantità km. (percorrenza chilometrica)
dal 01/02/2025 al 08/09/2025	72.881,00
es. Inv. 2025/2026 + es. estivo 2026	123.657,00
es. Inv. 2026/2027 + es. estivo 2027	123.657,00
Complessivi Km.	320.195,00

Le prestazioni sono remunerate "a misura" per le sole percorrenze di servizio effettivamente svolte, esclusi i percorsi tecnici/trasferimenti "a vuoto"

L'elenco dei servizi del Lotto 2 con il relativo dettaglio delle corse e relative percorrenze è riportato nella "Descrizione dei servizi" allegata ai documenti di gara.

La dotazione di bus assegnata in locazione per il Lotto 2 come meglio dettagliato nel prospetto allegato sub.1 è la seguente:

Tipologia (marca e modello)	Lunghezza	Alimentazione	Classe emissione	N° autobus
IVECO Crossway CWC6	12 metri	Gasolio	Euro 5	3
			Totale	3

Ai sensi dell'art. 14 comma 9 del codice **il valore globale stimato dell'appalto per la totalità dei 2 lotti** è pari ad **€ 7.819.140,33** comprensivo di oneri di sicurezza, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

SVT si riserva di variare nel corso della durata del contratto la tipologia di veicoli assegnati in relazione al progressivo completamento dei programmi di ammodernamento della flotta di autobus aziendali.

6. CLAUSOLA DI RINEGOZIAZIONE (art. 9 del codice)

Ai sensi dell'articolo 9 del Codice, è prevista la seguente clausola di rinegoziazione, in quanto il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata al rischio di variazioni eccessive al prezzo dei carburanti sempre fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto.

Qualora nel corso della durata del contratto il costo del carburante utilizzato per la movimentazione dei mezzi dovesse subire variazioni significative in aumento, tali da compromettere l'equilibrio contrattuale, su istanza documentata del sub-affidatario si potrà dare avvio ad una istruttoria per la rinegoziazione del contratto al fine di riportarlo ad equità. Si precisa che in esito alla rinegoziazione l'importo contrattuale non potrà comunque variare in misura superiore al quinto dell'importo contrattuale.

Si precisa che per variazioni significative si intendono le variazioni in aumento di oltre il 40% del prezzo dei carburanti, alla pompa, in vigore nel mese di novembre 2024.

Ai fini della suddetta istruttoria i prezzi dei carburanti, possono essere rilevati dal link <https://carburanti.mise.gov.it/ospzSearch/zona> o da altri fonti ufficiali.

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara per ciascun lotto verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 , del D.Lgs. 36/2023

- 1) Offerta economica: massimo 30 punti
- 2) Offerta tecnica: massimo 70 punti.

Gli elementi di valutazione ed i criteri e le formule per l'assegnazione dei punteggi sono riportati nell'Allegato "Modalità di attribuzione dei punteggi all'offerta tecnica ed economica – Lotto -----" del Lotto di riferimento"

8. NORMATIVE DI RIFERIMENTO

L'Aggiudicatario è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, oltre a quelle stabilite nel presente capitolato, tra cui si ricordano in particolare:

- D.Lgs. n. 36/2023 – codice dei contratti pubblici e s.m.i.
- tutte la normativa relativa alla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e le disposizioni sulle assunzioni obbligatorie
- D.Lgs. n. 81/2008 – sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro
- L.R. Veneto 30 ottobre 1998 n. 25 e s.m.i.

Allegati:

1 prospetto di dettaglio dei singoli lotti

PARTE II – SCHEMA DI CONTRATTO

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'APPALTO – SCHEMA DI CONTRATTO

Il servizio in sub-affidamento dovrà essere eseguito secondo le condizioni stabilite dal presente SCHEMA DI CONTRATTO

Schema di CONTRATTO APPALTO SERVIZI DI TPL URBANO ED EXTRAURBANO DI BASSANO

Lotto 1 – BASSANO Urbano (servizi 201-202-203-204-206-207-208)

Lotto 2 – BASSANO Extraurbano (servizi 9864-9872-9873)

Tra

la Società Vicentina Trasporti a r.l. con sede in Viale Milano 78 -36100 Vicenza – Codice Fiscale e partita IVA 03419220243 – qui rappresentata da _____, di seguito denominata SVT

E

la Società _____ con sede in _____
Codice Fiscale e Partita IVA _____ qui rappresentata dal Legale Rappresentante _____, di seguito denominata anche Ditta o sub-affidatario,

PREMESSO

- che SVT è affidataria “in house” del servizio di TPL per il bacino di Vicenza ed ha stipulato in data 29/09/2017 prot. 67152 apposito contratto con l’Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale del bacino territoriale ed omogeneo di Vicenza, in base al quale può sub-affidare a terzi parte dei servizi nel rispetto degli standard di sicurezza e di qualità resi all’utenza;
- che SVT con provvedimento in data _____ ha deliberato di indire una procedura aperta per sub-affidare parte dei servizi di TPL ai sensi dell’art. 26 della L.R. Veneto n. 25 del 30 ottobre 1998 e del contratto di servizio sopra citato;
- che in esito alla gara esperita, indetta con bando prot. ____ del _____, la società _____ è risultata aggiudicataria del servizio in oggetto per il Lotto _____;
- che con lettera prot. _____ in data ____ veniva comunicata l’aggiudicazione;
- che per la partecipazione e la ammissione alla gara la Ditta ha dichiarato di aver preso visione dei documenti di gara e del Capitolato e Schema di contratto che ha accettato e sottoscritto in segno di “accettazione”;
- che per partecipazione, l’ammissione e l’aggiudicazione dell’appalto la Ditta, secondo quanto disposto dai documenti di gara, ha presentato l’offerta tecnica che, ad integrazione di quanto disposto nel suddetto Capitolato e schema di contratto, contiene obblighi e modalità di esecuzione dei servizi appaltati ed il cui contenuto ha valore negoziale;
- che il servizio da sub affidare riferito al lotto _____ si articola nelle linee, percorsi e orari evidenziati nei documenti allegati che sono parte integrante del presente contratto;
- che la Società SVT è stata autorizzata dall’Ente affidante a sub affidare a terzi i servizi di TPL oggetto del presente contratto come da provvedimento dell’Ente di governo prot. 12600 del 23/02/2018;
- che è decorso il termine di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione di cui all’art. 18, co.3, del D.Lgs. 36/2023;
- che in data _____ è stata rilasciata la Informazione antimafia ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 159/2011

Oppure

- che non essendo ancora stata rilasciata la informazione antimafia ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 159/2011, si procede alla stipula del presente contratto sotto condizione risolutiva

nel caso venga rilasciata la informazione antimafia interdittiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 92, comma 3, del D.Lgs 159/2011;

- (se necessario) che con la comunicazione prot. del, , veniva dato avvio alla esecuzione del contratto in via d'urgenza nelle more della formale stipula del contratto dalla data della suddetta comunicazione,

Tutto ciò premesso tra le parti come sopra costituite,

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 OGGETTO

Il sub affidatario assume l'obbligo di effettuare, in nome e per conto della Società SVT, l'esercizio dell'attività di trasporto extraurbano riferite al:

LOTTO _____ ServiziCIG

Il servizio di TPL dovrà essere svolto con l'osservanza piena, assoluta e inderogabile di norme, condizioni, patti, oneri e modalità previsti:

- dal Programma di esercizio così come approvato dall'Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale del bacino Territoriale e omogeneo di Vicenza prima di ogni esercizio estivo /invernale;
- dai documenti allegati **sub. 1** contenenti la descrizione dei servizi;
- dagli standard qualitativi di cui all'allegato **sub. 2** (indicatori di qualità);

Si precisa che l'allegato sub. 1 "descrizione delle linee e dei servizi e degli orari" è stato formulato tenuto conto dei dati storici aziendali e va inteso come indicativo.

Gli orari, le cadenze e le frequenze esatte sono quelle definite all'inizio di ogni esercizio estivo / invernale con l'approvazione del programma di esercizio da parte dell'Ente di Governo.

Il Programma di esercizio è comunque soggetto a variazioni anche in corso d'opera per esigenze non dipendenti da SVT (modifica orari scolastici, modifica dei percorsi, autorizzazioni nuove fermate o spostamento di fermate esistenti, ecc.).

Il subaffidatario altresì si obbliga ad eseguire l'appalto con l'osservanza piena, assoluta e inderogabile di norme, condizioni, patti, oneri e modalità previsti dai seguenti elaborati che la Ditta dichiara di conoscere ed accettare, già sottoscritti dalle parti per integrale accettazione e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti ancorché non materialmente allegati, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione:

- a) Norme di comportamento: indicazioni per lo svolgimento del servizio di TPL in "subaffidamento" per gli autisti delle aziende subaffidatarie del servizio TPL;
- b) Documento Unico di valutazione dei rischi interferenti D.U.V.R.I. ed il relativo verbale di coordinamento sottoscritti in data _____ agli atti di SVT
- c) Procedura sinistri
- d) Indicatori di qualità dei servizi
- e) Tutta la documentazione costituente l'Offerta tecnica presentata dalla ditta in sede di gara per il cui contenuto ha valore negoziale.

Per l'effettuazione dei servizi il sub affidatario dovrà impiegare esclusivamente gli autobus messi a disposizione da SVT, per i quali dovrà stipulare/ha stipulato con SVT apposito contratto di locazione in data _____ prot. _____, che è collegato al presente contratto e costituisce parte integrante del presente documento.

Per quanto riguarda la pulizia e sanificazione dei mezzi addetti al servizio di TPL devono essere rispettati gli indicatori di qualità dei servizi (effettuando la pulizia ordinaria con disinfezione delle parti di frequente contatto almeno una volta al giorno) e le indicazioni normative e regolamentari emanati della Autorità per il settore Trasporto Pubblico Locale.

Allo scopo è richiesto l'utilizzo di prodotti idonei per la disinfezione delle parti di frequente contatto, a titolo indicativo ma non esaustivo:

- nel posto guida, con particolare attenzione al volante, alle cappelliere, al cruscotto, alla pulsantiera, alla strumentazione (terminale AVM, ecc.),
- nell'abitacolo passeggeri, con particolare attenzione ai mancorrenti, alle maniglie, ai braccioli, allo schienale e alla seduta dei sedili in materiale plastico, alle tastiere delle validatrici, alla parte inferiore delle vetrate.

L'appaltatore deve preventivamente comunicare a SVT le modalità di pulizia e disinfezione che intende adottare e fornire l'elenco dei prodotti utilizzati; l'appaltatore è tenuto inoltre a fornire periodico riscontro delle pulizie e disinfezioni effettuate

ART. 2 IMPORTO CONTRATTUALE - CORRISPETTIVI – RENDICONTAZIONE DEI SERVIZI

2.1 IMPORTO CONTRATTUALE.

L'importo contrattuale, determinato tenendo conto del prezzo unitario contrattuale offerto pari a €/km ____ e dei chilometri stimati in sede di gara, ammonta ad euro oltre ad euro iva esclusa per oneri sicurezza per i rischi da interferenze non soggetti a ribasso per i tre anni di durata contrattuale (comprensivo di OO.SS.)

Il prezzo unitario contrattuale pari ed €/km____ (euro/chilometro virgola.....) è quello risultante dall'offerta presentata in sede di gara, allegata in copia al presente contratto **sub 3** per costituirne parte integrante e sostanziale. Il prezzo unitario offerto si intende onnicomprensivo e IVA Esclusa.

Il corrispettivo del contratto sarà determinato sulla base del prezzo €/km offerto e dei km che saranno effettivamente percorsi (con esclusione dei trasferimenti tecnici).

2.2 RENDICONTAZIONE:

Il RUP provvederà a trasmettere mensilmente alla ditta subaffidataria, entro il 10° giorno del mese successivo a quello di riferimento, il consuntivo dei servizi svolti sulla base del quale emettere la relativa fatturazione, che comprenderà:

- elenco a consuntivo dei chilometri percorsi per ogni linea, con l'esclusione dei trasferimenti tecnici, su formato cartaceo e foglio elettronico. Tale rendicontazione dovrà basarsi sulle percorrenze unitarie di cui alle schede tecniche riportate nel "calendario corse orari percorsi" all. sub. 1 e sul numero di corse effettivamente realizzate;

E' facoltà della ditta sub affidataria, se lo ritiene opportuno al fine di facilitare le verifiche in contraddittorio, trasmettere la rendicontazione mensile dei servizi svolti entro il 10° giorno del mese successivo a quello di riferimento.

2.3 FATTURAZIONE:

Il subaffidatario potrà emettere fattura solo dopo aver ricevuto la rendicontazione da parte del RUP ovvero decorsi inutilmente 20 giorni dal termine del mese di riferimento.

Alla fattura dovrà essere allegato:

- l'elenco aggiornato dei dipendenti addetti alla guida in servizio, con il relativo L.U.L;
- livelli raggiunti per i fattori previsti dagli standard qualitativi secondo gli indicatori di cui all'art.19 del presente contratto compilando la colonna "Livello raggiunto mensile" degli indicatori di qualità (all.2) relativamente ai punti 1a, 2°, 2b, 2c, 3a 3b, 4a;
- ogni altra informazione relativa al servizio reso, che SVT riterrà necessario richiedere.

La mancanza dei documenti sopra elencati comporterà la sospensione dei pagamenti.

La Ditta è obbligata ad indicare in fattura il codice C.I.G. riportato nel frontespizio del presente contratto.

Per:

- il risarcimento di eventuali danni e/o costi subiti da SVT per fatto o colpa del sub-affidatario,
- il pagamento di franchigie richiesta dalla compagnia di assicurazione per incidenti causati dai mezzi in locazione,
- il pagamento di eventuali penali comminate,
- Il pagamento di sanzioni del Codice della Strada anticipate per conto del sub-affidatario,

SVT emetterà apposita fattura nei confronti dello stesso con pagamento a 30 gg.d.f.f.m.

2.4 PAGAMENTI.

I pagamenti saranno effettuati, previa presentazione di fattura mensile emessa sulla base delle attività effettivamente eseguite, tramite bonifico bancario a 30 gg d.f.f.m., previa acquisizione del DURC e "verifica Inadempimenti" per i pagamenti di importo superiore a 5.000 euro.

Sull'importo mensile sarà comunque applicata la **ritenuta dello 0,50 per cento** (art. 11 comma 6 del d.lgs 36/2023). Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, al termine del contratto, dopo l'attestazione della regolare esecuzione, previa acquisizione del DURC.

2.4.1 Verifica delle ritenute e compensazioni operate ai dipendenti in attuazione dell'art. 4 del D.L. FISCALE – sospensione dei pagamenti (art. 17-bis del D.lgs 241/1997 e risoluzione dell'Agenzia Entrate n. 108/E del 24/12/2019).

Al presente appalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 17-bis del D.Lgs 09/07/1997 n. 241 (introdotto dal comma 1 dell'art. 4 del d.l. 124/2019 convertito con modificazioni dalla L. 157/2019), pertanto è fatto obbligo al sub-affidatario di consegnare ad SVT, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento:

- copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute ai lavoratori dipendenti impiegati nell'appalto;
- un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante c.f., impiegati nell'appalto nel mese precedente con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente, l'ammontare della retribuzione corrisposta collegata a tale prestazione, e il dettaglio delle ritenute fiscali;

con le modalità previste dai commi 1 e 2 dell'art. 17-bis del D.Lgs 241/1997 sopracitato, fatto salvo quanto previsto al comma 5 del medesimo articolo.

Nel caso in cui il subaffidatario non adempia all'obbligo di trasmettere entro il termine sopra stabilito la documentazione sopra prevista, ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali, si applica quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo 17-bis del D.Lgs. 241/1997 con conseguente sospensione dei pagamenti sino alla concorrenza del 20% del valore complessivo dell'appalto.

2.5. REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

La revisione del prezzo opererà solo su richiesta scritta di una delle parti; in ogni caso non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata contrattuale e non avrà efficacia retroattiva.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI). Sarà tenuta in considerazione la variazione riferita al mese di dicembre rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente

La revisione prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

ART. 3 DURATA – OPZIONE DI RINNOVO

Il contratto avrà inizio il giorno 1 febbraio 2025 e scadrà nel mese di settembre 2027, nell'ultimo giorno dell'Esercizio Estivo 2027 (indicativamente 12 settembre 2027), così come approvato dall'Ente di Governo

E' prevista la possibilità di rinnovo del contratto fino ad un massimo di ulteriori tre anni (esercizio invernale 2027/2028 – estivo 2028 – invernale 2028/2029 – estivo 2029 - esercizio invernale 2029/2030 – estivo 2030), previo accordo scritto tra le parti da formalizzare almeno 60 giorni prima della scadenza.

SVT si riserva la facoltà di attivare l'opzione di proroga del contratto prima della sua naturale scadenza, per un massimo di 6 mesi, agli stessi patti e condizioni ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.lgs. 36/2023, come previsto nei documenti di gara.

SVT si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal presente contratto dandone comunicazione scritta almeno 7 giorni prima mediante invio di PEC, senza alcun riconoscimento di danno, rimborso o altre somme a qualsiasi titolo, qualora vengano interrotti gli affidamenti ad SVT, o SVT debba procedere a riorganizzazioni del servizio anche utilizzando modalità diverse dalle tradizionali, che prevedano contrazioni del servizio di TPL attualmente assegnato o per qualsiasi altro motivo ad oggi non prevedibile al momento della stipula del presente contratto.

Non è previsto alcun corrispettivo per il recesso.

ART. 4 VARIAZIONI – MODIFICHE che non comportano variazione al prezzo unitario offerto

I servizi oggetto del presente contratto così come descritti nei documenti allegati (servizi, linee, percorsi e orari), saranno definiti puntualmente all'inizio di ogni esercizio invernale con l'approvazione da parte dell'Ente di Governo del relativo programma di esercizio e saranno comunicati entro la fine del mese di agosto per il servizio invernale e entro la fine del mese di maggio per il servizio estivo.

I servizi oggetto del presente contratto potranno essere modificati da SVT anche in corso di esercizio a seguito di eventi, richieste e/o esigenze di interesse pubblico, modifiche del calendario Regionale, modifiche richieste dall'Ente Affidante, ecc..

I servizi potranno subire modifiche nel numero di corse/km al massimo del 20% in più e in meno, senza che da ciò possa derivare la variazione del prezzo unitario offerto.

In relazione a quanto sopra, il sub affidatario dovrà osservare le variazioni ai programmi di esercizio disposte da SVT, siano esse definitive o temporanee, senza sollevare eccezione alcuna.

SVT si impegna a comunicare le variazioni al programma di esercizio con i seguenti preavvisi:

- per le variazioni programmabili: giorni 8 (otto) con comunicazione scritta;
- per le variazioni urgenti dipendenti da cause imprevedute o di forza maggiore: 24 (ventiquattro) ore con comunicazione anche via mail o telefono.

SVT non è comunque tenuta a dare preavviso nel caso in cui, per esigenze sorte imprevedibilmente nel corso della giornata, sia costretta ad impartire ordini di variazioni direttamente tramite il proprio personale ispettivo.

In relazione a quanto sopra esposto, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett.a), del D.Lgs 36/2023 potranno essere disposte modifiche con affidamento di corse/servizi aggiuntivi fino ad un importo complessivo massimo non superiore al 20% dell'importo contrattuale

ART. 5.1 OBBLIGHI DEL SUBAFFIDATARIO

Il sub affidatario è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:

- a) garantire:
 - la puntuale e regolare esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, per la produzione dei quali utilizzerà gli autobus sopra descritti all'art. 1;
 - la messa a disposizione di un numero di persone qualificate adeguato a garantirne la regolare effettuazione;
- b) rispettare le disposizioni di SVT in tema di programmi di esercizio e relative variazioni, preventivamente rese note, ed attenersi alle disposizioni di volta in volta impartite dal personale SVT preposto al controllo della rete di trasporto pubblico;
- c) utilizzare gli autobus affidati nel rispetto del Codice della Strada e delle previsioni contenute nel contratto di locazione;
- d) rispettare la vigente normativa in materia di trasporto pubblico di persone e tutte le disposizioni di legge e regolamenti relative alla sicurezza e alla regolarità del servizio. Il sub affidatario risponderà quindi, a titolo personale e diretto, di tutte le violazioni alle norme del vigente Codice della strada, impegnandosi a sollevare SVT da qualsiasi sanzione eventualmente comminata a tale titolo, e provvedendo ad accollarsi l'onere ed a comunicare entro i termini stabiliti il nominativo e i dati richiesti del conducente responsabile;
- e) rispettare gli standard qualitativi minimi dei servizi definiti da SVT garantendo il rispetto dei livelli minimi di servizio indicati nell'allegato sub 2;
- f) effettuare il controllo del possesso di un regolare titolo di viaggio da parte della clientela nei capolinea ed al momento della salita dei viaggiatori e, garantire un costante adeguato rifornimento di titoli di viaggio per la vendita a bordo da parte dei propri conducenti;
- g) consentire l'esercizio della sorveglianza da parte di SVT, dei competenti Organi dell'Ente affidante (Comune di Vicenza e/o Provincia di Vicenza, e/o Comune di Bassano, e/o Comune di Valdagno, e/o Comune di Recoaro) in materia di sicurezza dell'esercizio. A tale scopo, previa esibizione di un documento che evidenzia la loro funzione, i funzionari specificatamente autorizzati dalle leggi e dalle disposizioni vigenti, nonché i dipendenti SVT incaricati del controllo del servizio avranno libero accesso ai veicoli in servizio sulle linee e agli impianti utilizzati dal sub affidatario per la gestione dei servizi in oggetto. Gli stessi potranno verificare la regolarità del personale impiegato nel servizio e la presenza

sull'autobus della documentazione prevista per legge. Il personale del sub affidatario dovrà fornire agli incaricati del controllo le proprie generalità ed esibire la patente di guida, il CQC, comunicare il turno di servizio e tutti i documenti che per disposizione di legge devono essere a bordo del mezzo. L'espletamento della vigilanza e del controllo non potrà mai venire invocato dall'Aggiudicatario o dal personale da esso dipendente, quale esimente o diminuyente la responsabilità dell'Aggiudicatario stesso.

- h) dare comunicazione tempestiva a SVT di qualsiasi disservizio, sinistro o irregolarità, telefonando all'ufficio di SVT che sarà indicato e facendo seguito, in giornata, con mail o fax;
- i) inviare ad SVT la documentazione prevista al punto 2.3 del presente contratto e punto 5 d) del Contratto di locazione;
- j) inviare ad SVT qualsiasi atto e/o documento rilevante, nonché fornire tutte le informazioni rilevanti, al fine di accertare sia il rispetto dei livelli e standard di qualità nell'esercizio del Servizio sia il rispetto delle obbligazioni contrattuali;
- k) inviare ad SVT copia della documentazione che, in base alla normativa vigente, è obbligato a comunicare a qualsiasi Autorità al fine di poter verificare il rispetto dei livelli standard di qualità nell'erogazione del servizio, nonché il rispetto degli obblighi di sicurezza e continuità del servizio;
- l) consentire ad SVT, eventualmente anche negli impianti e/o nelle sedi dove sono parcheggiati gli autobus concessi in locazione, di effettuare in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 1 ora, le verifiche della attuazione delle prescrizioni per l'esercizio dei veicoli;
- m) assumersi la responsabilità per il rischio della gestione del servizio ed agire in nome proprio. In capo al sub affidatario si pongono tutti i rapporti con i terzi. SVT sarà surrogata dallo stesso per il pagamento di obbligazioni che essa ha l'interesse di soddisfare;
- n) rispettare tutte le norme di sicurezza ed osservare le disposizioni prescritte dalla legge in caso di sinistri verificatisi durante il servizio. In caso di sinistro di qualsiasi entità, il sub affidatario dovrà attenersi a quanto previsto nella PROCEDURA SINISTRI;
- o) rispettare le "indicazioni per lo svolgimento del servizio di TPL urbano ed extraurbano in sub-affidamento" adottate da SVT e gli ordini di servizio dalla stessa emanati;
- p) fornire, su richiesta di SVT, i dati certificati dei servizi svolti in sub- affidamento secondo le linee guida emanate dall'Osservatorio Nazionale sulle Politiche per il Trasporto pubblico Locale;
- q) impegnarsi a non rivelare né diffondere il contenuto dei documenti nonché ogni altra informazione inerente lo svolgimento del presente contratto, trasmessi da SVT direttamente o indirettamente e in qualsiasi forma. Fatto salvo quanto anzidetto, le informazioni riservate non comprendono quelle che sono o diventano di pubblico dominio per motivi non dovuti alla indebita comunicazione o uso da parte di una delle parti;
- r) Impegnarsi a non utilizzare o divulgare le informazioni della controparte senza il previo consenso scritto di SVT, eccetto per lo scopo di adempiere ai propri obblighi contemplati dalla documentazione di gara e/o relative allo svolgimento del presente contratto, o salvo che ciò non venga richiesto da una legge, da una norma o da un'ordinanza di tribunale. Prima di ottemperare ad un eventuale obbligo di divulgazione di informazioni riservate, il concorrente dovrà fornire ad SVT tutte le informazioni possibili;
- s) possedere per tutta la durata del contratto un adeguato spazio recintato per il ricovero degli autobus adibiti al servizio come da dichiarazione presentata per la partecipazione alla gara. Tale spazio dovrà essere di proprietà o comunque in uso del subaffidatario e rispettare le distanze km massime consentite previste nei documenti di gara:
 - entro un raggio di 30. km dal capolinea di Bassano del Grappa Autostazione Via de Blasi
- t) non dovrà tollerarsi per alcuna ragione un carico di viaggiatori, bagagli e merci superiore al massimo fissato nella carta di circolazione, o alla normativa vigente se inferiore. Nello specifico si raccomanda il rispetto dei limiti di carico imposti dalle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

ART. 5.2 OBBLIGO DI MANTENERE IN USO I SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E GEOLOCALIZZAZIONE DI BORDO

Sugli autobus dati in uso è presente un sistema di geolocalizzazione ed un impianto di videosorveglianza.

a) Vista la necessità di rendicontare all'amministrazione il corretto svolgimento del servizio TPL mediante i dati forniti dalla strumentazione di bordo peraltro acquisita con fondi pubblici, la necessità di fornire all'utenza l'esatta posizione degli autobus e l'anticipo/ritardo delle corse sulla tabella di marcia e tenendo presente che il buon funzionamento del sistema AVM è un presupposto per il buon funzionamento del sistema di bigliettazione a bordo autobus risulta necessario che il sistema di monitoraggio a bordo autobus (AVM) venga mantenuto in efficienza e correttamente gestito dal personale viaggiante mediante il caricamento della corsa in esecuzione.

b) Vista la necessità di tutela del patrimonio aziendale e di prevenire danneggiamenti agli autobus comunque acquisiti con finanziamenti pubblici vi è la necessità che il sistema di videosorveglianza venga mantenuto costantemente in funzione. A tal proposito si precisa che le immagini acquisite a bordo autobus saranno conservate a bordo autobus per la durata di 72 ore e poi sovrascritte salvo specifiche richieste delle Forze dell'ordine e dell'Autorità giudiziaria.

Nel caso di avarie al sistema informativo di bordo AVM o del sistema di videosorveglianza la ditta provvederà tempestivamente a contattare i referenti che saranno indicati da SVT per gli interventi di riparazione e/o sostituzione che dovessero rendersi necessari.

Si ricorda che per l'utilizzo dei sistemi di geolocalizzazione e di videosorveglianza sopraesposti la Ditta deve essere in possesso delle necessarie autorizzazioni/accordi con i lavoratori e consentire ad SVT di poter operare sui mezzi per lo scarico delle immagini qualora richiesto.

ART. 6 PERSONALE – CLAUSOLA SOCIALE (art. 57 del d.lgs 36/2023)

L'Impresa subaffidataria dovrà garantire di possedere organico adeguato al servizio oggetto del presente contratto ed alle eventuali sostituzioni.

Il sub affidatario ha l'obbligo di osservare nei confronti del personale impiegato tutte le disposizioni legislative in materia di prevenzione e protezione e di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, con particolare riguardo agli articoli 11 e 119 del D.Lgs. 36/2023.

Il subaffidatario ha l'obbligo di applicare per il personale addetto alla guida degli autobus il **Contratto Collettivo Nazionale Autoferrotranvieri o equipollente**, pena la risoluzione del contratto.

Prima di iniziare il servizio, il sub affidatario dovrà fornire **l'elenco del personale di guida** con allegata la documentazione di seguito richiesta (patente, CQC, visite mediche) e dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR 445/00 che essi sono alle sue dipendenze. Tale elenco dovrà comprendere le generalità dei lavoratori impiegati nell'appalto, la relativa documentazione (UNILAV, ecc.) attestante la loro regolare assunzione. L'elenco dovrà essere aggiornato ogni qual volta si verificano delle sostituzioni, vengano impiegati nuovi operatori e ad ogni aggiornamento delle visite mediche.

Il personale di guida deve possedere requisiti di idoneità morale e i requisiti fisici previsti dal D.M. 23.02.1999, n. 88 e del giudizio annuale di idoneità alla mansione specifica previsto dall'art. 41 del D.Lgs. 81/08. Al riguardo, il sub affidatario si impegna a produrre copia della dichiarazione di idoneità fisica e psico-attitudinale in conformità al D.M. 88/1999, ed annualmente quella relativa al giudizio annuale di idoneità alla mansione specifica previsto dall'art. 41 del D.Lgs. 81/08, rilasciata dall'ufficio sanitario a ciò abilitato, atto a dimostrare il perdurare di detti requisiti nell'arco di validità del presente contratto, ed a comunicare

prontamente ogni eventuale variazione, compresi i cambi di personale.

La ditta aggiudicataria si impegna ad impiegare in servizio esclusivamente conducenti:

- muniti di regolare patente e di relativo certificato di abilitazione professionale (CQC)
- con conoscenza della lingua italiana sufficiente per svolgere il servizio e rapportarsi in maniera comprensibile con la clientela a bordo.

Tale elenco potrà comprendere anche dipendenti non impegnati momentaneamente nell'appalto, ma dovranno sempre risultarvi compresi quelli adibiti alla guida dei mezzi di SVT.

Il DEC ed il personale incaricato della sorveglianza dell'appalto potranno controllare in qualsiasi momento se le persone alla guida dei mezzi di SVT siano comprese nell'elenco inviato e in regola con la patente di guida, facendosi esibire documenti di riconoscimento nonché la patente.

Le persone eventualmente non comprese nell'elenco saranno allontanate dal servizio, riservandosi, al riguardo, la Società SVT ogni ulteriore azione e provvedimento.

Nell'ambito dello svolgimento delle attività di cui al presente appalto il personale dipendente dell'appaltatore deve essere munito di apposito tesserino di riconoscimento, conforme alla normativa vigente, rilasciato da SVT. Il tesserino dovrà essere richiesto ad SVT prima che il dipendente inizi il servizio.

Al termine del contratto, tutti i tesserini rilasciati dovranno essere restituiti a SVT.

La ditta subaffidataria si impegna a garantire il decoro e la cortesia del proprio personale nei confronti dell'utenza e del personale SVT. Per essere facilmente riconoscibile, detto personale dovrà indossare la divisa in uso presso il sub affidatario o un abbigliamento costituito da:

- pantaloni lunghi monocolori blu, grigi o neri;
- camicie monocolori maniche lunghe o corte, azzurre o grigie, al massimo con l'indicazione dell'impresa sub affidataria;
- giacche e/o giubbini monocolori blu o grigio al massimo con l'indicazione dell'impresa sub affidataria;
- giacche a vento monocolori blu o grigio al massimo con l'indicazione dell'impresa sub affidataria;
- cravatte monocolori o regimentali.

L'abbinamento tra i vari capi dovrà rimanere invariato per la durata del contratto, essere utilizzato indistintamente da tutti gli operatori e comunicato a SVT, la quale potrà anche autorizzare combinazioni e/o colori diversi. Il personale del sub affidatario dovrà inoltre esporre durante tutte le fasi del servizio e lo stazionamento presso le aree aziendali e/o i capolinea/fermate il cartellino identificativo fornito da SVT.

ART. 7 SOSPENSIONI O IRREGOLARITA'

In caso di sospensioni o irregolarità da parte del sub affidatario nell'effettuazione del servizio, indipendentemente dalle cause che le hanno determinate, salvo l'ipotesi di impossibilità sopravvenuta nei limiti delle previsioni dell'art. 1256, comma 2, del Codice Civile, SVT provvederà a svolgere direttamente il servizio addebitando al medesimo i relativi costi. In tale ipotesi, SVT applicherà le penali pattuite all'art. 18, ferma restando la possibilità di risolvere il contratto per inadempimento.

ART. 8 COMPORTAMENTO IN CASO DI SCIOPERO

In caso di sciopero, il sub affidatario deve assicurare lo svolgimento dei servizi minimi essenziali così come previsto dalla legge 01.06.1990 n. 146, dall'Accordo Nazionale 7.02.1991 e da altre norme eventualmente emanate in materia e recepite da accordi SVT.

SVT emana, di volta in volta, disposizioni sulle esatte modalità per l'interruzione e la ripresa del servizio in funzione degli orari di sciopero.

Alle suddette disposizioni deve attenersi il sub affidatario in caso di adesione allo sciopero.

Nel caso di svolgimento dei servizi anche durante gli orari di sciopero, egli deve darne comunicazione scritta a SVT

ART. 9 DIREZIONE D'ESERCIZIO

La direzione d'esercizio dei servizi oggetto del presente contratto fa capo a SVT.

A tali effetti, questa curerà l'osservanza da parte del sub affidatario, delle leggi e dei regolamenti riguardanti l'esercizio del trasporto, delle disposizioni contenute nel presente contratto, delle prescrizioni impartite dai competenti organi dalla Regione, dalla Provincia, nonché della normativa in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, prevista dal Regolamento CEE n. 561/2006 e successive modificazioni. Il sub affidatario è tenuto a dare immediata comunicazione a SVT di qualsiasi interruzione, sospensione o variazione del servizio; nel contempo SVT si impegna a comunicare con congruo anticipo eventuali interruzioni stradali o altri interventi che possano essere motivo di interferenza con il servizio di trasporto pubblico.

ART. 10 SPESE A CARICO DEL SUBAFFIDATARIO

Sono a carico del sub affidatario tutte le spese relative al personale, all'uso e alla circolazione degli autobus affidati da SVT e quelle per la erogazione del servizio subaffidato.

ART. 11 RESPONSABILITÀ

Il sub-affidatario si obbliga a sollevare e manlevare SVT da ogni responsabilità derivante da eventuali danni diretti o indiretti, causati nell'espletamento del servizio a persone o cose di SVT o di terzi.

Il sub-affidatario dovrà stipulare apposita **polizza assicurativa RCT/O** per la copertura della responsabilità civile verso terzi e verso i propri dipendenti, con un massimale adeguato. Dovrà essere consegnata a SVT copia della suddetta polizza e delle dichiarazioni di quietanza di pagamento del premio alle scadenze.

ART. 12 VENDITA A BORDO DEI TITOLI DI VIAGGIO

Il sub affidatario, attraverso il personale di guida, dovrà provvedere alla vendita a bordo dei titoli applicando agli utenti la tariffa vigente, così come determinata dal Regolamento dell'Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale del bacino territoriale ed omogeneo di Vicenza.

Verrà riconosciuto al subaffidatario un **aggio pari al 20% del venduto**.

Sarà conferito un carico iniziale di titoli di viaggio di tipologie e quantità adeguato al tipo di servizio aggiudicato.

Prima che si esaurisca il carico a disposizione, il sub affidatario dovrà richiedere la fornitura di nuovi titoli di viaggio da vendere a bordo, che saranno pagati contestualmente alla consegna per il valore nominale.

Al termine del contratto di sub-affidamento, il sub affidatario si impegna a restituire ad SVT i titoli di viaggio non venduti nello stato di totale integrità e funzionalità e a pagare il valore nominale dei titoli di viaggio consegnati al sub-affidatario e non ancora pagati.

La liquidazione dell'aggio sul venduto avverrà dietro presentazione di regolare fattura da parte del sub-affidatario.

Qualora, nel corso del rapporto contrattuale, le tariffe dovessero subire delle modifiche, SVT provvederà a darne immediata comunicazione scritta al sub affidatario, il quale entro e non oltre giorni 3 (tre) dovrà restituire ad SVT i titoli di viaggio in suo possesso, non ancora

venduti e corrispondenti alla tariffa non più in vigore; SVT s'impegna fin d'ora al ritiro di quanto appena descritto.

Il subaffidatario si impegna a:

- . essere provvisto sempre dei titoli di viaggio, in misura sufficiente a soddisfare in qualunque momento le esigenze della clientela;
- . vendere i titoli singolarmente;
- . attenersi alle istruzioni operative che di volta in volta SVT darà in relazione alle esigenze del servizio.

Tutte le attività dovranno essere eseguite nell'interesse di SVT, di modo che, in considerazione dell'elevato prestigio professionale di cui gode quest'ultima, non venga pregiudicato il livello di qualità del servizio dalla stessa svolto.

Il personale di guida del sub-affidatario dovrà inoltre accertare che sull'autobus sia funzionante la oblitteratrice e in caso di mancato funzionamento della stessa, procederà personalmente ad annullare i biglietti, scrivendo a penna data e ora di inizio del viaggio.

ART. 13 VERIFICHE A BORDO

Le operazioni di verifica del possesso di titoli di viaggio sono a carico del sub affidatario ai capolinea e nei confronti dei clienti in salita alle fermate.

Le altre attività di verifica e l'applicazione delle sanzioni amministrative nei confronti di viaggiatori irregolari compete agli agenti espressamente abilitati da SVT.

Tali agenti hanno quindi libero accesso sui veicoli in servizio e il sub affidatario è tenuto a prestare ogni idonea collaborazione ai fini dell'espletamento delle verifiche dei titoli di viaggio.

Nell'ipotesi in cui rilevi l'intenzione degli agenti accertatori di verificare l'utenza presente sul mezzo, dovrà collaborare con essi bloccando la oblitteratrice.

Altresì saranno effettuate con cadenza periodica, verifiche a bordo sul corretto adempimento da parte del sub-affidatario degli obblighi contrattuali. In occasione di tali verifiche gli addetti di SVT compileranno apposito modulo di controllo attestante le verifiche svolte.

ART. 14 DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietato in tutto o in parte il subappalto, anche di fatto, dei servizi oggetto del presente contratto, in quanto si tratta di servizio già affidato ad SVT e che la stessa intende sub-affidare a terzi. E' altresì vietata la cessione del contratto.

ART. 15 GARANZIA DEFINITIVA

A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente contratto, il subaffidatario è obbligato a costituire la garanzia definitiva secondo quanto previsto dall'art. 117 del d.lgs 36/2023, con scadenza 90 giorni dopo la conclusione del contratto. Il subaffidatario ha prestato la suddetta garanzia con polizza n° Rilasciata da

La garanzia fidejussoria garantisce il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla Ditta aggiudicataria, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali: SVT, ha diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fidejussoria per l'applicazione delle stesse.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da SVT.

ART. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RECESSO

SVT si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualsiasi momento per i seguenti inadempimenti o mancanze della ditta subaffidataria:

- a) al raggiungimento del 10% dell'importo contrattuale per penali irrogate;
 - b) qualora la subaffidataria non dia inizio al servizio nel termine concordato, lo abbandoni o lo interrompa arbitrariamente;
 - c) non effettui il servizio per una intera giornata;
 - d) per la perdita dei requisiti di idoneità alla professione di trasportatore di passeggeri su strada prescritti dalla legge;
 - e) qualora sia inadempiente agli obblighi derivanti dalla legge o dal presente contratto, ivi compreso quello di assicurare la continuità del servizio;
 - f) qualora presti servizio con veicoli diversi da quelli dati in locazione da SVT o utilizzi questi veicoli per servizi diversi da quelli previsti nel contratto;
 - g) qualora non esegua gli ordini di servizio emessi nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo da SVT o dai competenti organi;
 - h) qualora non ottemperi agli obblighi stabiliti dall'art. 5 e art. 6 in tema di sicurezza, regolarità e qualità dell'esercizio;
 - i) qualora non ottemperi agli obblighi di cui agli art. 4 e art. 5 in ordine all'applicazione dei poteri di sorveglianza degli Organi ed agenti a ciò preposti;
 - j) nel caso di sequestro o di furto del veicolo, di difformità e inadempienze nell'esercizio dei veicoli, qualora ciò derivi da carenze del subaffidatario rispetto alle prescrizioni contrattuali, fermo restando l'obbligo del risarcimento del danno eventualmente subito da SVT;
 - k) qualora il sub affidatario non osservi le disposizioni impartite da SVT in ordine alla procedura da seguire in caso di sinistri;
 - l) non ottemperi agli obblighi e a quanto previsto a suo carico nella locazione degli autobus forniti da SVT oppure non effettui le attività di pulizia e disinfezione giornaliera prevista;
 - m) qualora contravvenga al divieto di subappalto di cui all'art. 14 del presente capitolato;
 - n) qualora, con inadempienze nei confronti dei propri dipendenti, ponga in essere i presupposti e le condizioni per l'applicazione dell'art. 1676 del Codice Civile.
 - o) cessione anche parziale del contratto.
- o) mancata applicazione del Contratto Autoferrotranvieri o equivalente al proprio personale dipendente impiegato alla guida dei servizi oggetto del sub affidamento;

Nei casi suddetti la risoluzione si verificherà di diritto qualora SVT comunichi al sub affidatario, mediante PEC, che intende avvalersi di questa clausola risolutiva espressa.

E' comunque riconosciuta a SVT la facoltà di richiedere al sub affidatario la corresponsione dell'importo delle penali previste all' art. 18 del presente contratto e gli ulteriori danni.

SVT si riserva altresì la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto nei seguenti casi:

- revoca o mancato rinnovo del contratto di servizio in essere con l'Ente di Governo;
- modifiche sostanziali della compagine societaria derivante da atti di trasformazione quali, fusioni, cessioni o conferimenti di ramo d'azienda, ecc.

La risoluzione o il recesso contrattuale comporteranno la contestuale risoluzione del contratto di locazione dei veicoli di SVT affidati per l'espletamento del servizio.

ART. 17 RECESSO DEL SUBAFFIDATARIO

E' riconosciuta al sub affidatario la facoltà di recedere dal contratto con preavviso scritto minimo di 30 giorni in caso di ripetuto mancato rispetto da parte di SVT delle scadenze dei pagamenti. Tale facoltà deve essere preceduta da una diffida scritta ad adempiere, comprovata da PEC o lettera raccomandata a.r..

ART. 18 PENALI E DANNI

Vengono concordate tra le parti le seguenti penali per inadempienze:

- a) **Anticipi / Mancate corse.**

Per ogni mancata effettuazione di una corsa, imputabile a responsabilità del sub affidatario, questi deve corrispondere a SVT una penale di **Euro 150,00 (centocinquanta/00)**. Per mancata corsa si intende:

- la corsa non effettuata;
- la partenza comunque in anticipo;
- il transito in anticipo alle località intermedie rispetto all'orario programmato.

b) **Ritardi.**

Qualora il servizio venga espletato con ritardo alla partenza iniziale o ingiustificato negli altri casi, rispetto all'orario programmato, per cause imputabili a responsabilità del sub affidatario, lo stesso è tenuto a pagare le seguenti penali:

- Euro 50,00 (cinquanta/00) per ripetuti ritardi fino a 15 minuti dal terzo ritardo (incluso) in poi verificatosi in un periodo di 90 (novanta) giorni comunque calcolati;
- Euro 80,00 (ottanta/00) per ripetuti ritardi oltre 15 minuti dal terzo ritardo (incluso) in poi verificatosi in un periodo di 90 (novanta) giorni comunque calcolati.

c) **Mancata comunicazione di sostituzione autobus, di disservizio, di incidente o irregolarità nell'espletamento del servizio, di guasto o malfunzionamento del mezzo o degli impianti.**

Qualora il sub affidatario ometta di trasmettere a SVT le comunicazioni di cui all'art. 4 del presente contratto è tenuto a pagare una penale di Euro 30,00 (trenta/00) per ogni infrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno eventualmente provocato.

d) **Mancata comunicazione di nominativi e dei relativi dati dei propri dipendenti in caso di incidente o irregolarità nell'espletamento del servizio, o di sanzione del Codice della Strada.**

Qualora il sub affidatario ometta di trasmettere a SVT le comunicazioni di cui all'art. 5, d) del presente contratto è tenuto a pagare una penale di Euro 30,00 (trenta/00) per ogni infrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno eventualmente provocato; qualora da ciò derivi la necessità di fermo tecnico del mezzo, in aggiunta SVT potrà addebitare la penale giornaliera aggiuntiva di euro 75,00 (settantacinque/00).

e) **Percorso diverso.**

Qualora gli addetti alla guida degli autobus effettuino un percorso diverso da quello stabilito da SVT, al di fuori dei casi di forza maggiore, il sub affidatario deve corrispondere una penale di Euro 60,00 (sessanta/00) per ogni corsa errata.

f) **Mancata vendita biglietti**

Nel caso in cui il personale di guida sia rimasto sprovvisto di biglietti o, per qualunque motivo, non li venda a chi ne fa richiesta, il sub affidatario deve corrispondere a SVT una penale di Euro 50,00 (cinquanta/00) più Euro 30,00 (trenta/00) per ogni viaggiatore trovato privo del titolo di viaggio sull'autobus e che non sia stato informato sull'opportunità di acquistarlo a bordo.

g) **Mancate fermate.**

Per ogni salto di fermata accertato ed imputabile a responsabilità del sub affidatario, questi deve corrispondere a SVT una penale di Euro 50,00 (cinquanta/00).

h) **Comportamento scorretto dell'autista o mancanza di collaborazione dello stesso con SVT.**

Per ogni accertato comportamento scorretto dell'autista nei confronti dell'utenza o del personale di controllo, il sub affidatario deve corrispondere a SVT una penale di Euro 100,00 (cento/00). La medesima penale sarà applicata nei casi in cui il conducente non collabori con il personale SVT nelle operazioni di controllo dell'utenza, ad esempio, non spenga l'oblitteratrice quando l'agente accertatore sale a bordo per verificare i titoli di viaggio, ecc..

i) **Mancata esposizione della tessera identificativa dell'autista.**

Qualora il personale di guida non esponga la tessera identificativa fornita da SVT, il sub affidatario dovrà corrispondere una penale di euro 50,00 /giorno (cinquanta/00). Ove l'inadempienza da parte del medesimo autista si ripeta entro 60 giorni dal primo rilevamento, l'importo della penale sarà raddoppiato. Al terzo rilevamento SVT potrà richiedere l'allontanamento dell'autista dal servizio e ciò dovrà avvenire entro 48 ore

dalla comunicazione. Per ogni giorno di mancata sostituzione verrà addebitata una ulteriore penale di Euro 500,00 (cinquecento/00).

j) **Mancato utilizzo della divisa da parte dell'autista.**

Qualora il personale di guida non sia facilmente riconoscibile o non indossi la propria divisa o quella pattuita con SVT, il sub affidatario dovrà corrispondere una penale di Euro 30,00 /giorno (trenta/00). Ove l'inadempienza da parte del medesimo autista si ripeta entro 60 giorni dal primo rilevamento, l'importo della penale sarà raddoppiato. Al terzo rilevamento SVT potrà richiedere l'allontanamento dell'autista dal servizio e ciò dovrà avvenire entro 48 ore dalla comunicazione. Per ogni giorno di mancata sostituzione verrà addebitata una ulteriore penale di Euro 500,00 (cinquecento/00).

k) **Mancata trasmissione dell'elenco del personale utilizzato e dei certificati medici relativi e/o eventuali aggiornamenti.**

L'elenco degli operatori del servizio nonché dei dati relativi alle certificazione mediche di cui in dettaglio all'art.6 del presente contratto, deve essere trasmesso in via preventiva all'inizio del contratto e aggiornato di volta in volta prima dell'impiego di un nuovo operatore.

Qualora ciò non avvenga, per ogni caso accertato la penale sarà di Euro 300,00/giorno (trecento/00) per i primi 3 giorni e di Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno ulteriore sino al ricevimento dell'aggiornamento. Decorso 7 giorni dall'accertamento della mancanza, l'Azienda potrà recedere con il solo preavviso di almeno 48 ore e senza alcun riconoscimento di danni o altri oneri. -

l) **sequestro del veicolo**

Nel caso di sequestro o di furto del veicolo, qualora ciò sia causato da carenze o trascuratezza del subaffidatario, SVT avrà la facoltà di applicare una penale pari a euro 75,00 (settantacinque/00) per ogni giornata di indisponibilità del veicolo, fermo restando l'obbligo per l'Aggiudicatario di risarcimento del danno eventualmente subito da SVT, e la facoltà di risolvere il contratto (art. 16).

m) **sostituzione dei veicoli**

Qualora si renda necessaria la sostituzione di un veicolo affidato, a causa di inadempienza, carenza o trascuratezza da parte del subaffidatario, sarà applicata la penale giornaliera pari a euro 75,00 (settantacinque /00) per singolo veicolo, oltre alla facoltà per SVT di addebitare gli eventuali costi sostenuti per la riparazione dei danni derivanti dalla inadempienza.

n) **Mancata pulizia dei mezzi**

Nel caso in cui non vengano rispettate le indicazioni sulle modalità e frequenza nel lavaggio dei mezzi verrà applicata per ciascuna inadempienza e ciascun veicolo una penale pari ad euro 100,00 (cento/00).

o) **Mancata effettuazione manutenzione da piazzale**

Nel caso in cui non vengano rispettate le indicazioni sulle modalità e frequenza della verifica del rabbocco dei liquidi funzionale verrà applicata per ciascuna inadempienza una penale pari ad euro 100,00 (cento/00) per bus, fermo restando il diritto al risarcimento del danno eventualmente provocato. Qualora da ciò derivi la necessità del fermo tecnico del mezzo, in aggiunta SVT potrà addebitare la penale giornaliera di euro 75,00 (settantacinque/00).

p) **Rimessaggio in area diversa o in condizioni diverse rispetto a quanto dichiarato in sede di gara**

Nel caso in cui non venga rispettato quanto dichiarato in sede di gara relativamente al rimessaggio in particolare al numero di vetture rimessate al coperto, verrà applicata per ciascuna inadempienza e per ciascun veicolo una penale pari ad euro 100,00 (cento/00) per ciascun giorno rilevato.

q) **Penali per altre violazioni contrattuali**

Per ogni altra violazione contrattuale, successiva alla terza contestata, verrà applicata una penale di euro 150,00 (centocinquanta/00).

r) **Ripetute irregolarità in seguito a verifiche a bordo**

Qualora in esito alle verifiche effettuate a bordo dei mezzi (art. 13) si rilevino ripetute inadempienze, alla terza mancanza rilevata per il medesimo motivo verrà applicata una penale di euro 150,00 (centocinquanta/00).

Modalità di applicazione delle penali: L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione di inadempimento allo scopo di consentire al sub-affidatario l'esercizio del diritto di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della contestazione.

Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il sub-affidatario abbia risposto, si procederà ad addebitare la penale.

La penale sarà fatturata ed è previsto il pagamento entro 30 gg; in caso di mancato pagamento verrà detratta dal pagamento delle fatture e/o da altro titolo di credito direttamente sul primo pagamento utile o, in mancanza, sulla garanzia definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata.

S.V.T. si riserva di addebitare all'Aggiudicatario l'eventuale maggior danno subito oltre alle penali predette.

ART. 19 RISPETTO DEGLI STANDARD QUALITATIVI DEI SERVIZI

Al fine di rendere il servizio offerto rispondente alle esigenze dei cittadini e dell'ambiente, il sub affidatario si impegna a garantire, nell'esercizio dei servizi oggetto del presente contratto, gli stessi standard di qualità applicati in forza del contratto di servizio con l'ente affidante, indicati nel documento denominato "indicatori di qualità" allegato sub. 2 al presente contratto e ai documenti di gara e nella Carta dei Servizi pubblicata sul sito internet di SVT www.svt.vi.it.

Mensilmente dovranno essere comunicati i livelli raggiunti relativamente ai punti 1a, 2a 2b 2c, 3a, 3b, 4a.

ART. 20 CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse insorgere relativamente al presente contratto e per la quale non sia risultata possibile la soluzione bonaria tra le parti, sarà competente in via esclusiva il Foro di Vicenza. E' escluso il ricorso all'arbitrato

ART. 21 ALIQUOTA IVA

Sul corrispettivo dovuto da SVT al sub affidatario verrà applicata l'aliquota IVA del 10% ; tutte le fatture emesse riporteranno l'annotazione "operazione con scissione dei pagamenti – art. 17-ter DPR 633/72" in quanto soggette a split payment.

Tutti gli importi che dovranno eventualmente essere pagati a titolo di penali e quelli per garanzie fidejussorie sono esclusi dalla base imponibile IVA ai sensi dell'art. 15 del DPR 26.10.1972 nr. 633.

ART. 22 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Subaffidatario si impegna ad assumere anche tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 e successive modifiche.

Il numero identificativo CIG che dovrà essere obbligatoriamente riportato in fattura e richiamato in ogni attività successiva afferente alla presente procedura è quello riportato in oggetto.

ART. 23 SPESE CONTRATTUALI

Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata non autenticata con sottoscrizione digitale. L'imposta di bollo ed eventuali oneri tributari e spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, saranno interamente a carico del sub-affidatario. Il corrispettivo è imponibile IVA..

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

ART. 24 NORME APPLICABILI

Con la sottoscrizione del presente contratto il sub affidatario dichiara espressamente di conoscere le disposizioni generali e particolari regolanti il contratto di trasporto ed, in particolare, gli artt. 1678, 1679, 1681 del C.C. e si impegna ad osservare le norme previste dalla L.R. 25/1998 e successive modificazione ed integrazioni.

ART. 25 RISPETTO NORMATIVA SICUREZZA

Il sub-affidatario è tenuto ad osservare rigorosamente tutte le normative vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, salute, sicurezza del lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Come disposto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 è stato redatto il DUVRI, tenuto conto, di concerto con il subaffidatario, dei possibili rischi relativi alle possibili interferenze tra le attività di SVT e del subaffidatario e le relative misure di sicurezza, tecniche e gestionali, adottate e adottabili per eliminare e ridurre i rischi. E' fatto altresì obbligo al subaffidatario di cooperare con SVT nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto nonché di coordinare con SVT gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, in particolare in tutti i casi in cui vi sia un intervento congiunto di lavoratori di SVT e della subaffidataria.

Infine la Ditta subaffidataria dovrà applicare quanto previsto dalla vigente normativa in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti. Qualsiasi mancanza sarà segnalata agli organi preposti in materia.

Le gravi o ripetute violazioni degli obblighi di cui ai precedenti capoversi da parte della Ditta, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

ART. 26.1 CODICE ETICO e DI COMPORTAMENTO

Al presente affidamento si applica altresì il Codice Etico e di Comportamento approvato da SVT in data 21/07/2023, in conformità al D.Lgs. 231/2001 e alla Legge 190/2012, quale parte integrante del proprio Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, consultabile/scaricabile sul sito istituzionale www.svt.vi.it alla sezione Società Trasparente <https://www.svt.vi.it/societa-trasparente/disposizioni-general/atti-general>.

L'affidatario è obbligato ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice etico e di comportamento di SVT e il PTPCT di SVT, pena la risoluzione del contratto e l'eventuale risarcimento del danno patito da SVT.

ART. 26.2 Rispetto del PROTOCOLLO DI LEGALITA' – Clausole risolutive espresse

1. Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, recepito da SVT in data 26/03/2021, e pubblicato sul sito www.svt.vi.it al seguente link :

https://www.svt.vi.it/sites/default/files/trasparenza/SEZ2%20SVT%20Nuovo.CodiceETICO.e.di.COMPORTAMENTO%2026marzo2021_0.pdf

2. L'appaltatore si impegna e si obbliga a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione de Veneto, in data 17 settembre 2019, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

3. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, "comunicazioni e/o informazioni interdittive" di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, una penale a titolo di liquidazione forfettaria nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile. Le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementalmente della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

4. L'appaltatore, fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, si impegna e si obbliga a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. L'appaltatore si impegna e si obbliga ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera, la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui sopra."

5. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto ed il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

6. La Stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

ART. 27 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Titolare del trattamento dei dati personali è la Società Vicentina Trasporti a responsabilità limitata – SVT srl di Vicenza, nella persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede istituzionale, attualmente nella persona di Marco Sandonà, reperibile a questo indirizzo: SVT s.r.l. di Vicenza, Viale Milano 78, 36100 Vicenza Telefono: 0444223111 E-mail : svt@svt.vi.it, PEC: svt@legalmail.it

Il Responsabile della Protezione dei Dati è IPSLab srl soc. unipersonale, Piazza Pontelandolfo 27, 36100 Vicenza - Telefono: +39.333.800.800.8, e-mail: info@ipslab.it, PEC: pec@pec.ipslab.it.

I dati raccolti saranno trattati, in base a quanto previsto dal GDPR (Regolamento UE n. 2016/679), esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e nel rispetto della suddetta normativa.

Riservatezza: Tutti i documenti, i dati tecnici, i dati identificativi, le informazioni e quant'altro consegnato alla ditta incaricata dell'esecuzione del contratto, diversa da SVT, ed elaborati

dalla stessa, rivestono carattere di riservatezza e devono ritenersi di esclusiva proprietà di SVT.

Nello svolgimento delle attività contrattualizzate, la Ditta incaricata dell'esecuzione del contratto medesimo, diversa da SVT, dovrà trattare i dati personali di soggetti terzi mettendo in atto ogni tipo di misura tecnico organizzativa idonea a garantire un elevato livello di sicurezza e protezione dei dati, così come indicate dall'art. 32 del Regolamento UE 679/2016. La ditta incaricata dell'esecuzione del contratto, diversa da SVT, è responsabile dell'eventuale violazione dei dati di soggetti terzi e sarà obbligata a risarcire il danno materiale o immateriale causato sia a SVT che ai soggetti terzi interessati dalla violazione delle norme del Regolamento UE 679/2016.

ART. 28 RINVIO

Per quanto non espressamente regolato con il presente contratto, valgono le norme del Codice Civile, in quanto applicabili, della Legge Regionale Veneto n. 25/1998 e la disciplina del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023 applicabile ai settori speciali

Allegato sub 1 : descrizione dei servizi.

Allegato sub 2 : Indicatori di qualità -standard qualitativi

Allegato sub 3 : copia dell'offerta

Il presente contratto, è redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 36/2023 e sottoscritto, in segno di accettazione dalle Parti che lo l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà, con firma digitale valida alla data odierna e a norma di legge

Per SVT
(firmato digitalmente)

Per il subaffidatario
(firmato digitalmente)

Vicenza, 13/11/2024

Il RUP
Ing. Franco Ettore Viola

Il presente "CAPITOLATO E SCHEMA DI CONTRATTO" viene sottoscritto digitalmente in segno di accettazione dal concorrente e restituito quale parte integrante della documentazione di gara.

Firma digitale per accettazione dell'impresa

PROSPETTO SERVIZI - ESERCIZIO INVERNALE + ESTIVO

LOTTO	Servizio	DESCRIZIONE	giorni di Servizio	km tot	TIPOLOGIA BUS IN LOCAZIONE	numero bus	
							12 mesi
1 - BASSANO urbano	201	FER INV SCOL LUN/MAR/MER/VEN	136	84.580	MENARINI CITYMOOD 10 Gasolio Euro 6	(agosto sospeso)	2
		FER INV SCOL GIOVE	35				
		FER INV SCOL SAB	33				
		FER INV vacanza scolastica LUN/MAR/MER/VEN	13				
		LUN./VEN. vacanza scol GIOVE	2				
		SABATO vacanza scolastica	6				
		FERIALE ESTIVO lun-ven	35				
		FERIALE ESTIVO sabato	7				
	FESTIVO						
	202	FER INV SCOL LUN/VEN	171	87.965	MAN A37 - 12mt Gasolio Euro 4	(agosto sospeso)	2
		FER INV SCOL SAB	33				
		LUN./VEN. vacanza scolastica	15				
		SABATO vacanza scolastica	6				
		FERIALE ESTIVO lun-ven	35				
		FERIALE ESTIVO sabato	7				
		FESTIVO					
	203	FER INV SCOL LUN/VEN	171	47.910	MAN A37 - 12mt Gasolio Euro 4	(agosto sospeso)	2
		FER INV SCOL SAB	33				
		LUN./VEN. vacanza scolastica	15				
		SABATO vacanza scolastica	6				
		FERIALE ESTIVO lun-ven	35				
		FERIALE ESTIVO sabato	7				
		FESTIVO					
	204	FER INV SCOL LUN/VEN	171	40.320	MAN A37 - 12mt Gasolio Euro 4	(agosto sospeso)	2
		FER INV SCOL SAB	33				
		LUN./VEN. vacanza scolastica	15				
SABATO vacanza scolastica		6					
FERIALE ESTIVO lun-ven		35					
FERIALE ESTIVO sabato		7					
FESTIVO							
206	FER INV SCOL LUN/MAR/MER/VEN	136	45.495	FIAT DUCATO CITY 21A 6 mt Gasolio Euro 5		1	
	FER INV SCOL gio	35					
	FER INV SCOL SAB	33					
	LUN./VEN. vacanza scolastica	15					
	SABATO vacanza scolastica	6					
	FERIALE ESTIVO lun-ven	41					
	FERIALE ESTIVO sabato	13					
	FESTIVO	43					
207	FER INV SCOL LUN/VEN	171	47.760	MENARINI CITYMOOD 12 Gasolio Euro 6	(agosto sospeso)	2	
	FER INV SCOL SAB	33					
	LUN./VEN. vacanza scolastica	15					
	SABATO vacanza scolastica	6					
	FERIALE ESTIVO lun-ven	35					
	FERIALE ESTIVO sabato	7					
	FESTIVO						
208	FER INV SCOL LUN/VEN	171	7.230	Canaletto -mt 7,1 Gasolio Euro 3	(agosto sospeso)	1	
	FER INV SCOL SAB	33					
	LUN./VEN. vacanza scolastica	15					
	SABATO vacanza scolastica	6					
	FERIALE ESTIVO lun-ven	35					
	FERIALE ESTIVO sabato	7					
	FESTIVO						
				361.260	12		

LOTTO	N° TURNO	DESCRIZIONE	giorni di Servizio	km tot	BUS IN LOCAZIONE	bus	
						10 mesi	12 mesi
2 - BASSANO EXTRAURBANO	9864	FER INV SCOL LUN/VEN	171	29.925	IVECO Crossway CWC6 12 metri alimentazione gasolio Euro 5	1	
		FER INV SCOL SAB					
		LUN./VEN. vacanza scolastica					
		SABATO vacanza scolastica					
		FERIALE ESTIVO lun-ven					
		FERIALE ESTIVO sabato					
	FESTIVO						
	9872	FER INV SCOL LUN/VEN	171	48.791	IVECO Crossway CWC6 12 metri alimentazione gasolio Euro 5		1
		FER INV SCOL SAB	33				
		LUN./VEN. vacanza scolastica	15				
		SABATO vacanza scolastica					
		FERIALE ESTIVO lun-ven	64				
FERIALE ESTIVO sabato		13					
FESTIVO							
9873	FER INV SCOL LUN/VEN	171	44.941	IVECO Crossway CWC6 12 metri alimentazione gasolio Euro 5		1	
	FER INV SCOL SAB	0					
	LUN./VEN. vacanza scolastica	0					
	SABATO vacanza scolastica						
	FERIALE ESTIVO lun-ven	64					
	FERIALE ESTIVO sabato	13					
FESTIVO							
				123.657	AUTOBUS	1	2